

COMUNE DI MIRANDOLA

(Provincia di Modena)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

Del **11/02/2013**

Oggetto:

PRIMO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE DI CUI AI COMMI 2 DELL'ART. 31 E 2, 3, 4, 6 DELL'ART. 34 DEL D.L.201/2011, COME CONVERTITO DALLA L.214/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 CO.4 DEL D.L.1/2012 COME CONVERTITO DALLA L.27/2012.

L'anno **duemilatredici**, questo giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore 18,30 per convocazione con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Granda del Municipio, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge. L'ordine porta l'oggetto sopraindicato.

Fatto l'appello sono presenti i Sigg.ri:

1)	BENATTI	MAINO	SINDACO	Si
2)	VENTURINI	ANDREA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si
3)	MALAVASI	LUIGI	CONSIGLIERE	Si
4)	CERCHI	RITA	CONSIGLIERE	No
5)	BARBIERI	PAOLO	CONSIGLIERE	Si
6)	CERETTI	CRISTINA	CONSIGLIERE	No
7)	BONFANTE	SIMONE	CONSIGLIERE	No
8)	ABOU MERHI	SAMIR	CONSIGLIERE	Si
9)	CAVICCHIOLI	MAURIZIO	CONSIGLIERE	Si
10)	BELLODI	ANNA	CONSIGLIERE	No
11)	REGGIANI	LUANA	CONSIGLIERE	No
12)	MONTAGANO	ANTONIO	CONSIGLIERE	No
13)	DEGIULI	FABIO	CONSIGLIERE	Si
14)	PLATIS	ANTONIO	CONSIGLIERE	No
15)	LUGLI		CONSIGLIERE	Si
		MARIAN-EUSEBIU		
16)	GABRIELLI	LIA	CONSIGLIERE	No
17)	BELLODI	GIULIA	CONSIGLIERE	No
18)	GOLINELLI	GUGLIELMO	CONSIGLIERE	Si
19)	BERGAMINI	ALBERTO	CONSIGLIERE	Si
20)	PRESTIA	ROCCO	CONSIGLIERE	Si
21)	BEDIN	LUCA	CONSIGLIERE	Si

Presenti: n. 12

Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:

DOTTI	ENRICO	ASSESSORE	No
GANZERLI	ROBERTO	ASSESSORE	Si
PRANDI	SAURO	ASSESSORE	Si
CAVICCHIOLI	MARIA	ASSESSORE	Si
MARTINELLI	ANNA	ASSESSORE	Si
DELLACASA	CATERINA	ASSESSORE	Si

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. BISI LUCA

Il Sig. VENTURINI ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:

MALAVASI LUIGI, BARBIERI PAOLO, GOLINELLI GUGLIELMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che le recenti disposizioni normative in materia di attività economiche hanno determinato una significativa modifica dei principi e del sistema di regolamentazione delle attività economiche e produttive;

Verificato che il **D.lgs 59/2010** e successive modificazioni ha previsto:

all'art. 10 co. 1 *“Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”;*

all'art.8 co. 1 *“Ai fini del presente decreto si intende per: ... (omissis)*

g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;

h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; ... (omissis)

all'art. 11 *“1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:*

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.”

Rilevato che il **D.L.138/2011**, come convertito dalla **L.148/2011** e successive modificazioni, ha

previsto all'art. 3 *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*:

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: _

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. ... (omissis)

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. _

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

- a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
- b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
- i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ...”

Rilevato che Il **D.L.201/2011** come convertito dalla **L.214/2011** e successive modificazioni ha previsto:

all'**art.31** *Esercizi commerciali*:

(omissis)... 2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (cioè entro il 30 settembre 2012).

all'**art. 34** *Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante*:

Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Rilevato, infine, che il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito dalla **L.27/2012** e successive modificazioni, ha previsto:

all'art. 1 *Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese:*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1,

vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Preso atto che lo Stato e la Regione Emilia Romagna non hanno ancora provveduto ad adeguare la normativa per quanto di rispettiva competenza;

Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti Regolamenti con le delibere indicate a fianco di ciascuno:

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA E PER QUELLE DI TATUATORE E PIERCING	approvato con delibera consiliare n.198 del 22.12.2003 e modificato con delibera consiliare n. 116 del 23.07.2007
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA, ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA, DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 19.04.2004
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	approvati con delibera del Consiglio Comunale n°32 del 12.02.2001
REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E	approvato con delibera del Consiglio Comunale n.253 del 21.12.2001

DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA	
REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 77 del 02.05.2005
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	approvati con delibera del Consiglio Comunale di Mirandola n. 145 del 26.07.2010
REGOLAMENTO PER SALE GIUOCO	approvato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 4.3.96 e modificato con delibera consiliare n. 181 del 25.09.2000
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PHONE CENTER, INTERNET POINT E DI TRASMISSIONE VIA FAX CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE VOIP: APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI, ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE ED A QUELLO DI POLIZIA URBANA	approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.2006 e modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n.200 del 24.11.2008
REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE	approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 186 del 21.03.1990 e successive modificazioni
REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO	approvato con o delibera consiliare n.159 del 10.09.2001 modificato con delibera consiliare n. 83 del 15.05.2003 e con delibera consiliare n. 75 del 21.04.2008
REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' DI SAN MARTINO SPINO	approvato con delibera consiliare n.160 del 10.09.2001 modificato con delibera consiliare n. 84 del 15.05.2003 e con delibera consiliare n. 75 del 21.04.2008
REGOLAMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DI TRAMUSCHIO DEL MERCOLEDI' E DEL VENERDI'	approvato con delibera consiliare n.15 del 23.02.2009
REGOLAMENTO DELLA "FIERA DI FRANZIA CORTA"	approvato con delibera consiliare n. 204 del 12.11.2001 modificato con delibera consiliare n.81 del 15.05.2003
REGOLAMENTO DELLA "FIERA DI MAGGIO" E DELLA "FIERA AGRICOLO - GASTRONOMICA DI LUGLIO"	approvato con delibera consiliare n. 205 del 12.11.2001 modificato con delibera consiliare n. 82 del 15.05.2003
REGOLAMENTO DELLA "FIERA DI SAN MARTINO SPINO"	approvato con delibera consiliare n. 108 del 29.06.2006

Considerato che l'Amministrazione Comunale

- ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa, attuato dapprima con delibera consiliare n. **96** del **10.06.1998** recante ad oggetto "*Regolamento comunale per la semplificazione del procedimento amministrativo in materia di rinnovo di autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi del T.U.L.P.S.*" e successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. **153** del **27.10.2006** recante ad oggetto "*Semplificazione del procedimento amministrativo relativamente alle dichiarazioni d'inizio attività presentate ai sensi dell'art.19 della l.241/1990 come modificato dalla l.15/2005 e dalla l.80/2005, per alcuni procedimenti previsti dal TULPS, dai dpr 480/2001 e 481/2001 e per i subingressi*";
- ha già dato applicazione al dettato del D.lgs. 59/2010 e del D.lgs. 147/2012 e alla legge regionale 12/02/2010 n. 4 recante "*Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge regionale comunitaria per il 2010*";

Considerato, altresì, che nelle more di un intervento statale e regionale, occorre dare attuazione a quanto indicato dal co. 4, dell'art. 1 del D.L.1/2012 convertito con L. 27/2012, procedendo ad un primo adeguamento della normativa comunale ai precetti indicati dalle sopracitate norme in

materia di semplificazione e liberalizzazione;

Tenuto conto che, per la somministrazione di alimenti e bevande,

- la Regione Emilia Romagna con nota P.G. 2010.0165274 del 25/06/2010 recante ad oggetto: "Normativa applicabile nella Regione Emilia-Romagna a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)" aveva ribadito l'applicabilità del regime autorizzativo per le attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art.8 della legge Emilia Romagna n. 14/2003;

- successivamente il legislatore statale all'art. 2, comma 2, lett. a), **D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147** ha previsto:

"L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

- in base alla clausola di cedevolezza (art. 84 D.lgs 59/2010) si deve dare applicazione a quanto previsto dalla norma statale e, nello specifico, a quanto previsto dall'art. 64 comma 1 del D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

Ritenuto inoltre necessario coordinare le norme di liberalizzazione con quelle di semplificazione amministrativa, precisando che **la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L. 241/1990, trova applicazione anche:**

- nei procedimenti relativi a:

a) apertura e trasferimento di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64. DLgs 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

b) apertura e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali di cui all'art. 3 del DPR 235/2001) in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64. DLgs 59/2010 come modificato dal DLgs 147/2012;

c) apertura e trasferimento di sala giochi;

d) apertura e trasferimento di rivendita di quotidiani e periodici in esercizi esclusivi e non esclusivi, con la precisazione che nel caso in cui si intenda svolgere l'attività su area pubblica la SCIA può essere presentata soltanto dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico;

- tutte le volte in cui continua a trovare applicazione la disciplina amministrativa più favorevole prevista da normative speciali (per esempio: subingresso in attività commerciali, apertura di centri di telefonia, ecc.);

Verificato, inoltre, che in seguito alle modifiche apportate dall'art. 35 co.6 del D.L.98/2011 come convertito dalla L.111/2011 e, successivamente, dall'art.31 co.1 del D.L.201/2011 come convertito dalla L.214/2011, il **D.L.223/2006 come convertito dalla L.248/2006 all'art. 3 Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale** co. 1 lett. d-bis) prevede:

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ...

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

Verificato, in merito, che la Corte costituzionale con sentenza n. 299 del 19.12.2012 ha confermato la legittimità dell'art. 3 co.1 lett. d-bis) del D.L.223/2006 come convertito dalla L.248/2006;

Ritenuto, pertanto, di dover abrogare, **in materia di orari**

- gli indirizzi per gli esercizi commerciali, approvati con la delibera consiliare n. 68 del 27.03.2000 recante ad oggetto *“Indirizzi per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa”*;
- gli indirizzi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvati con la delibera consiliare n. 3 del 26.01.2004 recante ad oggetto *“Indirizzi per la rideterminazione degli orari dei pubblici esercizi in seguito all’entrata in vigore della L.R.14/2003”*;
- gli indirizzi per le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, spesso definiti *“internet point”*, centri di telefonia meglio noti come *“phone center”* e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) approvati con la delibera consiliare n. 3 del 23.01.2006 recante ad oggetto *“Esercizio dell’attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie voip: approvazione indirizzi in materia di orari, regolamentazione dell’esercizio di attività ed integrazioni al regolamento comunale d’igiene”*.
- la previsione, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati riportata nei regolamenti vigenti soprarichiamati, di stabilire orari di vendita o fascia orarie obbligatorie per l’esercizio dell’attività di vendita;

Verificato che il vigente regolamento comunale d’igiene al punto 2.9.11 prevede che l’esercizio dell’attività di lavanderia sia subordinata al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria;

Vista la Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia" e successive modificazioni;

Dato atto che l’art. 79 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, prevede

“1. L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni. ... (omissis)”

Tenuto conto che il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione 31045 del 18.02.2011 ha precisato: *“ ... anche alla luce della cd. “clausola di cedevolezza”, la scrivente non ritiene possa essere vanificato, o comunque rinviato ad una data indeterminata ed interamente rimessa alla volontà di attuazione amministrativa regionale, il principio - introdotto dalla legge n.84/2006 e confermato dal recente decreto legislativo di attuazione della direttiva “Servizi” – dell’obbligo di individuazione di un soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell’attività anche in relazione ai possibili rischi professionali, pur ribadendo l’esigenza, in passato affermata, di evitare che la mancata attivazione da parte delle regioni dei corsi professionali finalizzati al conseguimento di uno dei possibili requisiti di cui alla norma, costituisca un ostacolo ingiustificato all’apertura di nuove imprese del settore. ...*

Dato atto, inoltre, che i requisiti richiesti dall’art. 2.9.11 del vigente regolamento comunale d’igiene fanno riferimento a tecnologie superate che oggi non sono più presenti sul mercato;

Ritenuto, quindi, di dare attuazione a quanto previsto dall’art.79 co.1 del D.lgs 59/2010 e successive modificazioni, e di abrogare, conseguentemente, l’art. 2.9.11 del vigente regolamento comunale d’igiene, stante che i controlli igienico sanitari sul rispetto delle norme igienico sanitarie oggi vigenti in materia sono comunque attuati dall’AUSL successivamente alla presentazione della SCIA.

Visto il parere favorevole espresso dall’Azienda USL, Dipartimento Sanità Pubblica Servizio igiene Pubblica controllo rischi ambienti di vita, del Distretto di Mirandola, in data 01.02.2013 prot.n. 8981-2013/PG (assunto al protocollo comunale in data 02-02-2013 col n. 2732), che si allega al presente atto (allegato 6);

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Dato atto che la bozza di delibera è stata esaminata dalla Consulta dell'Economia e del Lavoro dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord nella seduta del 23.01.2013, e che le associazioni presenti hanno successivamente inviato i pareri favorevoli che si allegano al presente atto (allegati 2, 3, 4, 5);

Su proposta della Giunta;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 31.01.2013 dalla Commissione Consiliare 2^ "Programmazione ed Assetto del Territorio, Sviluppo Economico e Tutela Ambientale", come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 01.02.2013 dalla Commissione Consiliare "Affari Istituzionali, Controllo e Garanzia", come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.sa Miranda Corradi;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Miranda Corradi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, non ha espresso alcun parere sulla proposta, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria, come da allegato;

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore **GANZERLI ROBERTO**:

"Anche questo è un oggetto che è passato in Commissione. Si tratta di una serie di adeguamenti della disciplina comunale che fanno riferimento alle attività economiche. Quindi verrà anche approvato a questo scopo un allegato che si riferisce ai principi di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche e definire che la segnalazione certificata di inizio attività, la famosa Scia, trova applicazione anche in una serie di situazioni come l'apertura e il trasferimento di attività per la somministrazione degli alimenti e delle bevande, sia per quanto riguarda i circoli, le sale giochi, le edicole. Abbiamo avuto anche qui, abbiamo raccolto i pareri favorevoli di tutte le associazioni di categoria.

Se ci dovessero essere ulteriori domande o dubbi, abbiamo qui con noi la dottoressa Miranda Corradi".

E' assente l'Assessore Prandi Sauro

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale

"Ci sono interventi?"

LUGLI MARIAN-EUSEBIU - Consigliere - Il Popolo della Libertà

"Cos'è che si vorrebbe liberalizzare? Se me lo ripete, per favore".

GANZERLI ROBERTO - Assessore

"Sono una serie di adeguamenti che sono stati percepiti dal nostro Comune in seguito alla normativa che applichiamo già".

Dott.ssa MIRANDA CORRADI - Responsabile Servizio Interventi Economici

"Non volevo togliere la parola.

Il discorso delle liberalizzazioni è doveroso in quanto queste norme che sono citate nella premessa, sono tutte norme di liberalizzazione e semplificazione. Questi sono adeguamenti che noi stiamo già applicando, per il principio di gerarchia delle fonti; nel momento in cui abbiamo una legge statale che corregge automaticamente le proprie norme e tra l'altro in alcuni casi con la

clausola di cedevolezza impone un adeguamento immediato, nel senso che va disapplicato tutto quello che è in contrasto sia a livello regionale che comunale, ti devi adeguare.

Il motivo fondamentale per cui abbiamo fatto questa delibera è che il decreto 1 prevede che comunque si debba dare trasparenza a questa operazione di semplificazione e di adeguamento, prevedendo tra l'altro che i Comuni che non lo fanno perdano la qualifica di Comuni virtuosi. In questo senso abbiamo preparato a livello provinciale una bozza di delibera uguale per tutti i Comuni, l'abbiamo discussa nella Consulta economica dell'Unione proprio perché tutti i Comuni dell'Unione l'approveranno uguale, salvo alcune specifiche parti regolamentari o regolamenti o norme che in quel Comune si applicavano e in altri no. Il caso di Mirandola è il caso delle lavanderie, che era un regolamento di igiene che applicavamo solo noi e quindi questo pezzo lo trovate solo nella delibera di Mirandola, ma questa delibera viene approvata uguale in tutti i Comuni dell'Unione, proprio perché sono norme che stiamo già applicando".

GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord

"Qua praticamente si recepiscono tutte le norme di liberalizzazione che sono state approvate dal Governo Monti".

Dott.ssa MIRANDA CORRADI

"Ed anche prima da Tremonti, perché il decreto 138 già anticipava una serie di questi principi. Poi è il decreto 1 del 2012, il cosiddetto Cresci - Italia che dice: non solo li devi attuare, ma devi anche recepirli. Per la verità diceva: lo Stato e le Regioni vanno ad adeguare le proprie norme recependo questi principi. Lo Stato l'ha fatto solo col decreto 147, entrato in vigore in settembre del 2012. La Regione al momento non è ancora intervenuta, però noi stiamo già applicando la Scia in tutti i casi che abbiamo indicato e già applicando le norme in modo da disapplicare i regolamenti e le parti di regolamento che sono in contrasto".

GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord

"Noi avevamo già contestato a suo tempo il decreto Salva - Italia perché secondo noi alcuni settori per essere tutelati... facciamo l'esempio del commercio al dettaglio: non riescono a sopportare la concorrenza della grande distribuzione. Come non avevamo accettato ad esempio l'apertura domenicale, perché secondo noi è una giornata da preservare come giornata di riposo per stare in particolar modo con le famiglie, essendo contrario il nostro voto a suo tempo nelle varie sedi per il decreto Salva - Italia, è contrario anche alla accettazione di queste norme a livello comunale".

Dott.ssa MIRANDA CORRADI

"Posso fare una precisazione? Saremmo denunciati se non le applicassimo, al di là della valutazione politica che si può fare. Questa è una delibera assolutamente tecnica".

GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord

"Da parte nostra sarebbe comunque una accettazione politica di queste norme".

DEGIULI FABIO - Consigliere - Sinistra per Mirandola

"Due brevi osservazioni. In primis, noi ci stiamo adattando a dei dispositivi voluti a livello nazionale, quindi il Comune va nella direzione di armonizzare la normativa in materia a quello che ci viene imposto dal Governo. In seconda battuta, penso che vada ad agevolare tutta una serie di attività perché in questo momento le imprese si troverebbero a subire un processo, un percorso amministrativo molto più complesso. Quindi non vedo per quale ragione anche l'opposizione in questo momento si trovi a dovere votare contro un provvedimento di questo tipo che è migliorativo per tutti, compreso il territorio e le imprese che versano in situazioni di forte difficoltà".

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale

"Altri interventi?"

ABOU MERHI SAMIR - Consigliere

"Una piccola precisazione. Invito di nuovo Lugli e Golinelli a valutare piuttosto, visto che parlano spesso anche loro di difendere i commercianti, le piccole industrie, in particolare Golinelli, mi sembra banale, sinceramente, richiamarvi a non fare considerazioni politiche su atti che possono dare dei benefici a livello anche del territorio. Se avete dei motivi validi, ci fa piacere sentirli da voi,

magari cose che non sappiamo, però votare contrario mi sembra controproducente per il territorio e in particolare riprendo di nuovo il discorso dell'Art. 12".

GOLINELLI GUGLIELMO - Consigliere - Lega Nord

"Come ho detto, qua viene recepito il Salva - Italia, che prevedeva una forte deregolamentazione degli orari degli esercizi commerciali. Per parlare di benefici, andrei a chiedere ai dipendenti della Coop, per esempio, se sono così contenti di dovere lavorare tutte le domeniche e non trovare il tempo per stare con la propria famiglia oppure se i negozi del centro sono contenti di dovere tenere aperto la domenica per potere competere, perché è un'apertura di mercato questa, con la grande distribuzione che è aperta tutta la settimana. Secondo me queste categorie sono rimaste deluse da questa deregolamentazione. Noi stiamo con queste categorie e non con la grande distribuzione, che trae vantaggio da un aumento dei consumi e dal tenere aperto. Non voglio entrare nel merito del fatto che il Comune debba adeguarsi alla normativa nazionale. Noi a livello nazionale abbiamo votato contro, ci siamo opposti al Salva - Italia così come era impostato e coerentemente qua come Lega Nord votiamo contro all'applicazione di principi che non abbiamo ritenuto adatti e giusti a suo tempo".

ABOU MERHI SAMIR - Consigliere

"Mi rendo conto, mi ricordo bene anche la vostra posizione per quanto riguarda le grandi catene e negozi del centro storico. Però mi sembra sinceramente un controsenso cercare di adeguare ad una mutazione sociale ed economica e rimanere su posizioni molto.., non voglio dire arretrate, ma su posizioni politiche. In tutto il mondo è aperto e le turnazioni esistono, non è che uno abbandona la famiglia se conserva e favorisce lo sviluppo del suo posto di lavoro. Secondo me rimaniamo sempre con quell'ottica di guardare nell'angolo e basta".

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale

"Se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti il primo adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese di cui ai commi 2 dell'Art. 31 e 2, 3, 4, 6 dell'Art. 34 del D.L. 201/2011, come convertito dalla L. 214/2011 e successive modificazioni e in applicazione di quanto previsto dall'Art. 1 comma 4 del D.L. 1/2012 come convertito dalla L. 27/2012, come ampiamente illustrato dall'Assessore Ganzerli".

Con voti favorevoli n. 10, contrario n. 1 consigliere sig. Golinelli (Lega Nord), astenuto n. 1 consigliere sig. Lugli (PDL), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di procedere ad un primo adeguamento della disciplina comunale in materia di attività economiche sulla scorta di quanto indicato in premessa;
2. di approvare, a tal fine, l'allegato 1 "Primo adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche", unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti in materia edilizia , urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonchè i requisiti soggettivi e professionali richiesti dalle leggi di settore, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art 19 della L 241/1990, trova applicazione anche in relazione ai seguenti procedimenti:
 - a) apertura e trasferimento nelle zone non soggette a tutela di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 64. DLgs 59/2010 come modificato dal DLgs 147/2012;
 - b) apertura e trasferimento, in zone non soggette a tutela di attività di somministrazione alimenti e bevande riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del DPR 235/2001 e dell'art. 64. DLgs 59/2010 come modificato dal DLgs 147/2012;

- c) apertura e trasferimento di sala giochi;
- d) apertura e trasferimento di rivendita di quotidiani e periodici in esercizi esclusivi e non esclusivi, con la precisazione che nel caso in cui si intenda svolgere l'attività su area pubblica la SCIA può essere presentata soltanto dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico;
- e) tutte le volte in cui la disciplina amministrativa prevista da normative speciali è più favorevole alle imprese (per es. subingresso in attività commerciali, apertura di centri di telefonia, ecc.).

4. di dare atto che, in base all'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, le presenti disposizioni di natura regolamentare entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto:

LUGLI MARIAN-EUSEBIU - Consigliere - Il Popolo della Libertà
"L'immediata esecutività la voto a favore".

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 11, contrario n. 1 consigliere sig. Golinelli (Lega Nord), nessuno astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di consentirne l'immediata pubblicazione all'Albo Pretorio ed accelerarne, di conseguenza, l'entrata in vigore.

Allegato 1

Primo adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione semplificazione delle attività economiche

1. ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

L'attività di acconciatore disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e succ. mod., dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, dall'art. 77 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e succ. mod. e dal Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n.198 del 22.12.2003 e modificato con delibera consiliare n. 116 del 23.07.2007 è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico Attività produttive (SUAP).

2. ATTIVITÀ DI ESTETISTA

L'attività di estetista disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dall'art. 78 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e succ. mod. e dal Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n.198 del 22.12.2003 e modificato con delibera consiliare n. 116 del 23.07.2007 è soggetta alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

3. ATTIVITÀ SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

L'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è prevista soltanto nelle aree soggette a tutela, individuate ai sensi dell'art. 64 del DLgs 59/2010. In tutti gli altri casi si applica il procedimento di cui all'art. 19 della legge 241/1990 (SCIA).

Nelle aree soggette a tutela si continuano ad applicare i criteri qualitativi strutturali obbligatori approvati con delibera del Consiglio Comunale di Mirandola n. 145 del 26.07.2010, in quanto adottati per motivi imperativi d'interesse generale.

I criteri riguardanti requisiti professionali, gestionali o prestazionali vengono invece mantenuti come facoltativi per gli operatori, stante il permanere dell'obiettivo dell'Amministrazione di promuovere il miglioramento della qualificazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio.

In ogni caso è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente ed è fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità ed igienico-sanitaria, comprese le Linee guida dell'AUSL di Modena di cui all'allegato A del Regolamento Comunale approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 77 del 02.05.2005.

4. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI

A seguito della modifica apportata dal D.lgs. 147/2012 al comma 6 dell'art. 71 del D.lgs. 59/2010, per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli privati, aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui

agli art 2 e 3 del DPR 235/2001, non è più necessario il possesso del requisito professionale (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.1). E' invece necessario il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS per le attività dell'art. 86 dello stesso TULPS (artt. 11, 92 e 131 TULPS) nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.71 del D.lgs 59/2010 e successive modificazioni (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.3).

L'autorizzazione prevista dall'art. 3 del DPR 235/2001 rimane solo nelle aree soggette a tutela come indicato al precedente punto 3. Negli altri casi, trova applicazione la SCIA di cui all'art 19 del D.lgs 241/1990.

5. ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA

Ai sensi dell'art 41 del D.L. 5/2012 convertito nella L 35/2012 l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è avviata previa presentazione di apposita SCIA e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. 59/2010 e succ.mod.

Ai fini igienico sanitari la SCIA deve essere integrata con l'elenco dei prodotti somministrati da inviare all'AUSL territorialmente competente.

6. ATTIVITÀ DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

La regolamentazione dei punti vendita dei quotidiani e periodici esclusivi e non esclusivi adottata con il PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA e con i CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 19.04.2004 non è più applicabile in quanto la localizzazione, così come stabilita a suo tempo in applicazione del D.lgs. 170/2001, presuppone valutazioni di distanze minime, limiti numerici riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite: criteri, questi, in contrasto con l'attuale normativa.

Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto, sia per i punti vendita esclusivi che per quelli non esclusivi, della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Si precisa che per le attività esercitate su area pubblica la SCIA dovrà essere presentata successivamente all'ottenimento della concessione all'occupazione della stessa.

7. ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI

L'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS è soggetta al possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS. Devono considerarsi non più applicabili i parametri numerici ed ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa statale (art. 110 TULPS e relativi decreti attuativi).

É fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

E' fatto salvo, altresì il rispetto delle distanze dalle scuole, dai luoghi di culto ed altri luoghi sensibili indicati nel regolamento comunale .

Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto, della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, oltre che al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

8. ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il subingresso, cioè il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di aziende o rami d'azienda di commercio su aree pubbliche di tipo a) e di tipo b) è soggetto a SCIA. Stante la necessità di acquisire tutti gli elementi occorrenti al Comune per poter eseguire gli accertamenti riguardanti il possesso della regolarità contributiva (DURC), così come previsto dalla L.R. 1/2012, l'operatore è tenuto ad utilizzare la modulistica validata dalla regione.

Secondo quanto previsto dall'Intesa del 05 luglio 2012 adottata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010 dalla Conferenza unificata di cui al D.lgs 281/1997):

- per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare, come nel mercato anche nelle fiere si applica il criterio del maggior numero di presenze, intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
- decorso il periodo transitorio di applicazione dell'Intesa di cui al punto 2) - periodo che sarà definito a livello regionale - un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale non potrà essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare o non alimentare) nel caso di aree mercatali con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

9. CENTRI DI TELEFONIA

Per l'apertura e la gestione di centri di telefonia o phone center, dal 1 gennaio 2012 non è più prevista la licenza di P.S. (ex art. 7 del D.L. 27/7/2005 n. 144 convertito in L. 155/2005): conseguentemente non sono più richiesti i requisiti di sorvegliabilità ai sensi del TULPS.

Le disposizioni regolamentari, emanate con le delibere soprarichiamate, in applicazione della L.R. 21 maggio 2007 n.6 e succ. mod., riguardanti: distanze minime fra esercizi della medesima tipologia, superfici minime dei locali, divieto di esercitare congiuntamente attività di commercio o somministrazione di alimenti e bevande o altre attività di servizio non supportate da specifici motivi igienico sanitari o di ordine pubblico sono contrarie ai principi di libertà di iniziativa economica, pertanto, vanno disapplicate.

L'apertura e il trasferimento di centri di telefonia di cui all'art. 6 della legge della Regione Emilia Romagna 21/5/2007 n. 6 e succ. mod. restano subordinati al rispetto dei vincoli di carattere urbanistico e alla conformità dei locali ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di prevenzione incendi. Continua ad applicarsi l'istituto della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/1990.

10. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Le disposizioni presenti nei "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita*" approvati con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 77 del 02.05.2005 restano applicabili come prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, approvato con atto della Giunta provinciale n. 153 del 12.04.2001.

11. INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

In base all'art. 3 co.1 lett. d bis) del D.L.226/2006 come convertito dalla L.248/2006 e successive modificazioni, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 19.12.2012, sono abrogati in materia di orari

- gli indirizzi per gli esercizi commerciali, approvati con la delibera consiliare n. 68 del 27.03.2000 recante ad oggetto "*Indirizzi per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa*";
- gli indirizzi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvati con la delibera consiliare n. 3 del 26.01.2004 recante ad oggetto "*Indirizzi per la rideterminazione degli orari*

dei pubblici esercizi in seguito all'entrata in vigore della L.R.14/2003";

- gli indirizzi per le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, spesso definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) approvati con la delibera consiliare n. 3 del 23.01.2006 recante ad oggetto "*Esercizio dell'attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie voip: approvazione indirizzi in materia di orari, regolamentazione dell'esercizio di attività ed integrazioni al regolamento comunale d'igiene*".
- la previsione, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati riportata nei regolamenti vigenti soprarichiamati, di stabilire orari di vendita o fascia orarie obbligatorie per l'esercizio dell'attività di vendita;

12. TINTOLAVANDERIE

L'attività professionale di tintolavanderia è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 79 del D.lgs 59/2010 e successive modificazioni. E'abrogato l'art.2.9.11 del vigente regolamento comunale d'igiene, stante che i controlli igienico sanitari sull'esercizio dell'attività sono comunque attuati dall'AUSL successivamente alla presentazione della SCIA in base alle norme oggi vigenti in materia igienico sanitaria.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to VENTURINI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. BISI LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Mirandola, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000)
